

LEZIONE 2

Le situazioni soggettive attive e passive. - Il rapporto giuridico.- Persone fisiche e giuridiche.

Le situazioni soggettive attive e passive.- Il rapporto giuridico

Il rapporto giuridico è la relazione tra due o più soggetti, regolata dal diritto.

Il diritto ha come oggetto la disciplina di rapporti umani, ma questo non significa che qualsiasi relazione tra due o più persone sia prevista e regolata da una norma giuridica. Esistono infatti numerosi rapporti (sentimentali, di amicizia, di affetto ecc.) che non sono presi in considerazione dal diritto, perchè le norme giuridiche disciplinano soltanto le relazioni umane ritenute più significative per la società. Un rapporto umano è quindi giuridicamente rilevante o irrilevante a seconda che venga preso in considerazione o meno dal diritto.

Nel disciplinare un rapporto giuridico il diritto risolve un possibile conflitto di interessi tra due o più soggetti, stabilendo quale interesse deve prevalere e prescrivendo un complesso di di obblighi e/o divieti per garantirne la realizzazione. (Ad es. nel rapporto tra il creditore e il debitore la norma giuridica, riconoscendo al creditore il diritto di pretendere il pagamento e imponendo al debitore l'obbligo di pagare, privilegia l'interesse del primo a ricevere quanto gli è dovuto rispetto a quello del secondo a non subire un sacrificio patrimoniale.)

Volendo delineare la **componente soggettiva** del rapporto giuridico, distingueremo quindi **il soggetto attivo e il soggetto passivo**: il soggetto attivo si identifica con il soggetto al quale l'ordinamento giuridico attribuisce il potere o diritto soggettivo, ad esempio, il diritto di esigere il pagamento del canone di locazione, il soggetto passivo si identifica con colui sul quale grava il dovere, ad esempio, di corrispondere il canone di locazione.

Precisiamo inoltre che, quando tra due soggetti intercorre un rapporto giuridico, tali soggetti vengono qualificati con il termine di **parti**. La parte non va confusa con la persona fisica, in quanto la titolarità di un centro di interessi può far capo a diverse persone, di guisa che si avrà una plurisoggettività dell'unica parte attiva e/o una plurisoggettività dell'unica parte passiva: si considerino, ad esempio, gli eredi di un debitore nei confronti del creditore di quest'ultimo.

Il soggetto attivo e il soggetto passivo del rapporto giuridico sono, poi, rispettivamente titolari di **situazioni soggettive attive e di situazioni soggettive passive.**

Le situazioni attive consentono a un soggetto di fare prevalere il proprio interesse rispetto a quello di altri soggetti; le situazioni passive invece impongono a un soggetto di subordinare il proprio interesse a quello di altri soggetti.

In relazione alle prime, abbiamo già evidenziato che il soggetto attivo del rapporto giuridico è il titolare del diritto soggettivo attraverso l'esercizio del quale viene tutelato l'interesse del singolo.

Ad esempio, se un soggetto subisce un danno da un altro soggetto, la norma contenuta nell'art. 2043 del codice civile riconosce al danneggiato la possibilità di agire nei confronti dell'autore del danno per ottenere il risarcimento dei danni subiti. In tal modo la norma presa in esame non solo tutela il diritto del soggetto che ha patito il danno, ma attribuisce allo stesso la più ampia libertà di decidere se agire o non agire per la tutela del proprio interesse.

Il diritto soggettivo consiste quindi nel potere di un soggetto di tenere o di pretendere che un'altra persona tenga un determinato comportamento per la realizzazione di un proprio interesse.

– Classificazione dei diritti soggettivi. – Dalla costituzione all'estinzione del rapporto giuridico. – Il soggetto giuridico quale persona fisica e la capacità giuridica. - La capacità di agire delle persone e le incapacità assolute e relative. L'esercizio del diritto e gli interessi tutelati.

Classificazione dei diritti soggettivi.

Una delle prime distinzioni che si pone nell'ambito dei diritti soggettivi è quella tra diritti assoluti e diritti relativi.

I diritti assoluti si caratterizzano per avere validità erga omnes (cioè nei confronti di chiunque); ad esempio, il titolare del diritto di proprietà ha il diritto assoluto di godere del proprio bene e di escludere tutti gli altri dalla possibilità di goderne.

I diritti relativi hanno, invece, validità dei confronti di uno o più determinati soggetti; ad esempio, il titolare di un diritto di credito ha il diritto di pretendere il pagamento esclusivamente dal suo debitore.

Nel genere dei diritti assoluti, rientrano:

- **i diritti reali** ovvero i diritti su una *res* (cioè su una cosa); il titolare può avere la signoria piena sul bene, così come si realizza con il diritto di proprietà (il proprietario gode direttamente del proprio fondo), oppure una signoria limitata, così come viene offerto dai diritti reali su cosa altrui (il proprietario per raggiungere il proprio fondo deve ottenere la costituzione di una servitù di passaggio sul fondo altrui).
- **I diritti della personalità** (si pensi, al diritto al nome, alla personalità, etc.).

Nella categoria dei diritti relativi rientrano:

- **i diritti di credito**, anche definiti personali per distinguerli dai diritti reali, i quali sono caratterizzati dalla rilevanza che viene attribuita al comportamento che il soggetto passivo (debitore) deve tenere o, più precisamente, alla prestazione di dare, di fare o di non fare, che deve compiere nei confronti del soggetto attivo del rapporto obbligatorio (creditore).
- **I diritti di famiglia**, ad esempio i diritti del figlio nei confronti dei genitori.

Dalla costituzione all'estinzione del rapporto giuridico.

Il rapporto giuridico ha origine con la costituzione, ovvero con l'acquisto del diritto soggettivo da parte di un soggetto, e si estingue con la perdita del diritto da parte di detto soggetto, senza, però, che tale diritto venga acquistato da altri.

L'acquisto del diritto da parte di un soggetto può avvenire:

- 1) **a titolo originario** quando il diritto sorge a favore di una persona senza che vi sia stata la trasmissione dello stesso da parte di altri. Ad esempio, l'acquisto per usucapione del diritto soggettivo di proprietà su un bene immobile, scaturito dal possesso protratto nel tempo di detto bene e dalla consapevolezza che lo stesso non apparteneva ad altri, è a titolo originario. Quindi, come è agevole comprendere, nella fattispecie in esame, taluno diviene proprietario di un determinato bene immobile senza che altri glielo abbiano trasmesso, ad esempio con un atto di donazione o di compravendita.
- 2) **A titolo derivativo** quando il diritto viene trasmesso da un soggetto ad un altro, ovvero il diritto di uno deriva dal diritto di un altro. In tal caso, il diritto esce dalla situazione giuridica di un soggetto (il venditore, vendendo, si priva della titolarità di un bene) ed entra nella situazione giuridica di un altro soggetto (l'acquirente, acquistando, diviene titolare di un bene).

La trasmissione del diritto a titolo derivativo può avvenire:

- **con atto tra vivi**, -è l'esempio della compravendita, della donazione, *etc.*
- **con atto mortis causa**, ovvero l'acquisto per successione dei beni ereditari.

Il soggetto giuridico quale persona fisica e la capacità giuridica.

Abbiamo visto che il diritto disciplina dei rapporti umani riconoscendo particolari situazioni soggettive alle persone che vi prendono parte. La nozione di situazione giuridica, quindi, è strettamente collegata a quella di soggetto di diritto.

E' soggetto di diritto chiunque è o può essere titolare di situazioni giuridiche attive o passive.

Poiché la funzione delle norme giuridiche è quella di regolare i rapporti tra gli uomini, è evidente che soggetto di diritto è, in primo luogo, l'uomo.

Per indicare l'uomo in senso giuridico, il diritto usa un termine specifico:

L'uomo considerato come soggetto di diritto si definisce persona fisica.

Il termine uomo si riferisce dunque a qualsiasi essere umano da un punto di vista biologico, mentre "persona" indica, più specificamente, un essere umano dal punto di vista giuridico.

L'ordinamento riconosce a una persona fisica, in quanto soggetto di diritto, due diversi tipi di capacità: **la capacità giuridica e la capacità di agire**.

- 1) **La capacità giuridica consiste nell' idoneità del soggetto persona fisica a divenire titolare di diritti e di doveri. "la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita", dal momento in cui si ha il distacco dal ventre materno e si nasce vivi.** Tale capacità si considera acquisita, quindi, anche quando subito dopo l'evento nascita interviene l'evento morte, mentre non spetta al concepito che nasca non vitale
- 2) La capacità giuridica, ovvero l'idoneità ad essere titolare, ad esempio, di un diritto, è monca se non correlata alla capacità di agire. **La capacità di agire indica l'attitudine di un soggetto, persona fisica, di compiere validamente atti giuridici.** Il legislatore ha subordinato l'acquisto della capacità di agire da parte della persona fisica, ossia della capacità dello stesso di compiere validamente atti giuridici, al raggiungimento della maturità psichica, che lo stesso legislatore ha presunto sussistere nella persona al momento del compimento dei diciotto anni. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia richiesta una età diversa, o superiore.

L'incapacità legale di agire

Da quanto abbiamo detto fino a questo momento dovrebbe essere chiaro che, mentre qualsiasi persona ha la capacità giuridica, non tutte le persone hanno la capacità di agire.

L'incapacità di agire può essere **legale e naturale**.

L'incapacità legale è stabilita dalla legge che, in presenza di determinate circostanze (come la minore età o un'infermità mentale accertata con una sentenza), considera un soggetto incapace di intendere e di volere per impedire che possa danneggiarsi da solo o che altre persone possano approfittarsi della sua condizione di incapacità.

L'incapacità legale di agire si distingue in **assoluta e relativa** in quanto:

- l'incapace assoluto non può compiere da solo alcun atto giuridico e deve essere **sostituito integralmente da un rappresentante legale (tutore)**,
- l'incapace relativo può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione e deve essere invece **affiancato ed assistito** da un curatore per quelli di straordinaria amministrazione.

Sono ritenuti di **ordinaria amministrazione** gli atti diretti alla conservazione del patrimonio e al godimento dei frutti che produce (per esempio la riscossione di un canone di affitto). Sono ritenuti **di straordinaria amministrazione** gli atti che possono aumentare, diminuire o comunque modificare il patrimonio di una persona (per esempio la vendita di un immobile o l'accettazione di un'eredità).

L'incapacità di agire assoluta

L'incapacità assoluta, è la situazione giuridica nella quale si trovano **i minori e gli interdetti**.

La minore età riguarda le persone che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età.

Fino alla maggiore età il minore è sottoposto alla **potestà dei genitori** o, se i genitori mancano o non possono esercitare la potestà, **di un tutore** nominato dal giudice tutelare. In tutti gli atti patrimoniali che lo riguardano il minore è sostituito dai genitori o dal tutore, che agiscono in suo nome e per suo conto come suoi rappresentanti legali.

L'altra ipotesi di incapacità assoluta prevista dalla legge è quella dell'interdetto, che può essere giudiziale o legale:

L'interdizione giudiziale riguarda le persone che sono completamente incapaci di provvedere ai propri interessi.

Devono essere interdetti, con una sentenza del tribunale, coloro che non sono in grado di intendere e di volere per una delle seguenti cause:

- **un'infermità mentale abituale**, cioè non temporanea, **e grave**;
- **il sordomutismo e la cecità dalla nascita o dalla prima infanzia**, quando il sordomuto o il cieco, non avendo ricevuto un'educazione adeguata, non ha potuto sviluppare quelle conoscenze del mondo esterno che una persona, di solito, acquisisce direttamente con l'uso dei sensi.

All'interdetto giudiziale, che in quanto incapace assoluto non può compiere da solo alcun atto giuridico, viene nominato **un tutore**, che è sottoposto alle stesse disposizioni stabilite per il tutore di un minore. Anche gli atti compiuti personalmente dall'interdetto sono annullabili.

L'interdizione legale è una sanzione accessoria, o aggiuntiva, a carico di chi ha commesso un reato particolarmente grave.

Quando una persona è stata condannata all'ergastolo o alla reclusione non inferiore a cinque anni per un reato non colposo, diviene automaticamente un interdetto legale per tutta la durata della pena detentiva. Poiché l'interdizione legale ha la funzione di punire un condannato, privandolo della possibilità di curare i propri interessi, l'interdetto legale è un incapace assoluto soltanto per gli atti patrimoniali (nel compimento dei quali viene sostituito da un tutore). Conserva invece la piena capacità di agire in materia di atti personali e familiari: può sposarsi, fare testamento e così via. Gli atti di natura patrimoniale compiuti dall'interdetto legale, sono annullabili.

L'incapacità di agire relativa

L'incapacità relativa, o parziale, è la situazione giuridica in cui si trovano **i minori emancipati e gli inabilitati**.

L'emancipazione di un minore si produce di diritto, vale a dire automaticamente, con il matrimonio.

È necessario, a tal fine, che il minore abbia compiuto il sedicesimo anno d'età e che sia stato autorizzato a sposarsi con un provvedimento dell'autorità giudiziaria (tribunale dei minori).

Per effetto del matrimonio, il minore passa dalla condizione di incapace assoluto a quella di incapace relativo ed è assistito da un **curatore**. L'emancipato potrà quindi compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione è necessario anche il consenso del curatore e, tranne alcuni atti, l'autorizzazione giudiziale. È da notare che gli

atti di straordinaria amministrazione richiedono dunque una duplice manifestazione di volontà, da parte dell'emancipato e da parte del curatore.

L'inabilitazione riguarda le persone che sono soltanto parzialmente incapaci di provvedere ai propri interessi.

Possono essere inabilitati, con sentenza del tribunale, coloro che hanno una limitata capacità di intendere e di volere per una delle seguenti cause:

- **un'infermità di mente abituale ma non grave;**
- **il sordomutismo o la cecità dalla nascita** quando il sordomuto o il cieco non abbia ricevuto un'educazione sufficiente ma la sua incapacità non sia così grave da rendere necessaria l'interdizione;
- **la prodigalità** (ossia lo spendere in modo eccessivo rispetto alle proprie possibilità) oppure **l'abuso abituale di sostanze alcoliche o di stupefacenti**, quando espongano l'incapace o i suoi familiari a gravi pregiudizi economici.

All'inabilitato, che può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti strettamente personali (matrimonio, testamento ecc.), viene nominato un **curatore** con l'incarico di assistere per gli atti di straordinaria amministrazione.

L'inabilitazione, cessata la causa che la determinava, è soggetta a provvedimento di revoca da parte dell'autorità giudiziaria.

La sede e l'estinzione della persona fisica.

La residenza, il domicilio e la dimora rappresentano i luoghi in cui la persona fisica vive e lavora e hanno rilevanza in tema di procedura civile, in quanto rappresentano i criteri guida per determinare la competenza territoriale e i luoghi in cui procedere alle notificazioni.

La residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale; il domicilio è il luogo in cui la persona ha posto la sede principale dei suoi affari ed interessi, anche morali e familiari; la dimora è il luogo in cui la persona attualmente si trova, anche soltanto temporaneamente.

La residenza e la dimora, così come si evince dalle definizioni, si caratterizzano per la presenza in esse della persona e, quindi, sono unici, mentre il domicilio prescinde da tale situazione.

Pertanto, una persona può avere **diversi domicili**:

- **quello generale**, sede principale dei propri affari;
- **quello speciale**, sede per il compimento di un particolare atto. Il domicilio speciale deve essere eletto espressamente con un atto scritto (ad es. un cliente può eleggere il proprio domicilio (speciale) presso lo studio di un avvocato per la comunicazione degli atti relativi a un processo).

E' evidente che una persona ha un unico domicilio generale, mentre può avere anche più domicili speciali.

A prescindere dal luogo in cui **la persona fisica** si trova o ha eletto domicilio, la stessa **si estingue con la morte.**

Per effetto della morte di una persona si estinguono i diritti strettamente personali di cui era titolare (ad es. i diritti nei confronti del coniuge o dei figli) mentre i diritti patrimoniali si trasmettono ad altri soggetti secondo le norme sulla successione a causa di morte.

Il soggetto giuridico quale persona giuridica.

L'altro soggetto rilevante per l'ordinamento giuridico è **la persona giuridica**.

Nella realtà di ogni giorno si incontrano spesso dei soggetti che, pur essendo titolari di diritti o di obblighi, sono delle entità diverse dalle persone fisiche.

Così si può leggere su un giornale che il Comune di Milano è stato citato in giudizio da un dipendente per ottenere un risarcimento danni, o che si è costituito un comitato per la lotta contro la fame nel mondo o per sostenere la ricerca contro il cancro e così via.

In tutti questi casi intervengono alcuni soggetti (Comune, comitati) che sono formati da persone fisiche, ma operano come **entità distinte e autonome dai loro componenti**.

Oltre alle persone fisiche, infatti, l'ordinamento giuridico considera come soggetti di diritto anche le organizzazioni collettive, alle quali l'uomo dà vita con una pluralità di persone o con un complesso di beni.

Per persona giuridica si intende un'organizzazione di persone o di beni che viene riconosciuta dall'ordinamento come un soggetto di diritto e che gode di un'autonomia patrimoniale perfetta.

In altre parole una persona giuridica è la stessa organizzazione che viene, per così dire, "personificata", in quanto viene considerata dal diritto come un soggetto nuovo e diverso dagli individui che la compongono.

La caratteristica fondamentale di una persona giuridica è costituita dalla sua autonomia patrimoniale che, a differenza delle organizzazioni non riconosciute, viene definita perfetta.

Autonomia patrimoniale perfetta significa che il patrimonio di una persona giuridica è completamente separato dal patrimonio personale dei suoi membri.

Per i debiti di una persona giuridica quindi è responsabile esclusivamente l'organizzazione con il suo patrimonio, che costituisce l'unica garanzia per i creditori: se i beni della persona giuridica sono insufficienti per pagare i suoi debiti, i creditori non possono agire sul patrimonio individuale delle singole persone fisiche che compongono l'organizzazione, alle quali viene attribuito il beneficio della responsabilità limitata, in quanto rischiano unicamente quella parte del loro patrimonio che hanno impegnato nell'organizzazione.

Le organizzazioni non riconosciute

Non tutti gli enti collettivi hanno la personalità giuridica, in quanto accanto alle persone giuridiche operano anche alcune organizzazioni non riconosciute (o di fatto).

Un'organizzazione non riconosciuta è un soggetto di diritto, ma dotato di un'autonomia patrimoniale soltanto imperfetta.

Le organizzazioni prive di personalità giuridica dunque hanno una soggettività giuridica limitata, perchè possono essere titolari di diritti e obblighi, ma non godono di una piena autonomia patrimoniale.

Autonomia patrimoniale imperfetta vuol dire che il patrimonio di un'organizzazione non riconosciuta non è del tutto separato dal patrimonio personale delle persone fisiche che la compongono.

Per i debiti dell'organizzazione è responsabile l'organizzazione ma, in alcuni casi, possono essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale anche le persone fisiche che ne fanno parte.

Classificazione delle persone giuridiche.

Gli enti si distinguono in base ad una pluralità di criteri di classificazione, tra i quali i più rilevanti sono i seguenti:

- 1) **persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private** o anche definite persone giuridiche di diritto pubblico e persone giuridiche di diritto privato. Tra le persone giuridiche pubbliche si colloca principalmente lo Stato e, di seguito, gli altri enti pubblici territoriali,

quali le Regioni, le Province ed i Comuni, nonché i restanti enti pubblici che, dotati di proprie strutture, perseguono varie finalità. „Sono private, per esclusione, tutte le altre organizzazioni di beni e persone;“

- 2) **enti a struttura associativa (associazioni)**, istituiti in virtù di un contratto e ai quali partecipano una pluralità di persone, e **enti a struttura istituzionale (fondazioni)**, che nascono dalla volontà unilaterale del fondatore; **i primi sono costituiti da un insieme di persone fisiche con uno scopo comune.** In questo tipo di organizzazione prevale l'elemento personale (la presenza di una pluralità di persone) mentre quello patrimoniale è strumentale al raggiungimento dello scopo dell'ente (ad es. un'associazione sportiva). **I secondi sono formati da un complesso di beni che vengono destinati a uno scopo di interesse generale o collettivo** (si pensi alla creazione di un ospizio o all'istituzione di una borsa di studio per gli studenti meritevoli. Anche in questo caso, per potere raggiungere lo scopo dell'ente, è necessaria la presenza di più persone fisiche. Ma qui prevale l'elemento patrimoniale ed è quello personale ad essere strumentale.
- 3) **enti con scopo di lucro** (società di capitali) **ed enti con finalità ideali**, che, in genere, si identificano con i partiti politici, con le organizzazioni sportive o sindacali, *etc.*

Gli elementi costitutivi della persona giuridica sono identificati, per le associazioni, con una pluralità di persone e con lo scopo comune, mentre per le fondazioni, con il patrimonio e lo scopo.

Dalla costituzione all'estinzione di una persona giuridica.

Tali elementi, però, da soli non sono sufficienti affinché l'associazione o la fondazione possa essere intesa quale persona giuridica.

A tale fine, occorre che vi sia **il riconoscimento da parte dello Stato** che si realizza mediante **l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche**, istituito presso ogni prefettura, in presenza, comunque, di determinate **condizioni previste dalla legge** e dal regolamento dello stesso ente, e, ancor, più precisamente, quando **lo scopo dell'ente risulti possibile e lecito e il patrimonio sia adeguato a detto scopo.**

L'iscrizione e, quindi, il riconoscimento della personalità giuridica di un ente, è preceduta da un'attività che si concretizza in tutta una serie di atti, predisposti da una o più persone, con i quali si manifesta la volontà di voler costituire una persona giuridica.

L'atto fondamentale, che dà origine a tutti gli altri consequenziali, è **l'atto costitutivo che richiede la forma pubblica, ossia deve essere stilato da un notaio.**

Nella vita della persona giuridica interviene sovente il potere pubblico.

Lo Stato, infatti, non si è soltanto attribuito il potere di stabilire a quali condizioni e con quali modalità una persona giuridica potesse ottenere il riconoscimento, ma si è anche attribuito poteri di controllo e di vigilanza sull'intera vita della persona giuridica.

La persona giuridica, in quanto entità astratta, non è in grado, per sua stessa natura, di formare una propria volontà e di poterla esprimere. A tal fine, la persona giuridica **si avvale delle persone fisiche che, componendone gli organi, ne formano e manifestano la volontà.**

Le persone giuridiche sono anche titolari di capacità di agire, anche se la stessa, come si è potuto intuire da quanto innanzi osservato, è concretamente esercitata dalle persone fisiche che la rappresentano.

I principali **organi** della persona giuridica sono:

- **gli amministratori**, i quali hanno la gestione e la rappresentanza dell'ente nei confronti dei terzi.
- **l'assemblea**, nella quale si riuniscono gli associati, previa convocazione da parte degli amministratori. L'assemblea adotta le decisioni dell'ente attraverso delibere che, per la loro validità, richiedono, per la prima convocazione, il numero legale o, anche detto il *quorum costitutivo*, che è dato dalla presenza di almeno metà degli associati.

L'estinzione della persona giuridica **può verificarsi per diverse cause.**

In primis, si consideri che la volontà della persona fisica, così come ha determinato la creazione della persona giuridica, può formarsi decidendo per l'estinzione dell'ente. Tale volontà, in genere viene manifestata già al momento della richiesta del riconoscimento, **introducendo nell'atto costitutivo la durata della persona giuridica e le cause di estinzione.**

Ancora, l'estinzione si può produrre per il venir meno, **per il raggiungimento, per l'impossibilità o per la scarsa utilità della realizzazione dello scopo sociale.** Così come per le associazioni, l'estinzione può realizzarsi **per lo scioglimento disposto dall'assemblea o dal Governo (art. 29 c.c.) oppure quando sono venuti a mancare, per morte o per recesso, tutti gli associati.**

Qualora si realizzi una delle predette ipotesi dalle quali discende l'estinzione della persona giuridica, **tale estinzione, comunque, non è da considerare come fatto automatico.**

Infatti, così come per la costituzione di una persona giuridica, anche per l'effettiva estinzione della stessa **risulta indispensabile un provvedimento dell'autorità pubblica** richiesto da chiunque vi abbia interesse o disposto d'ufficio dalla predetta autorità.